

COMUNE DI ZUGLIANO

SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI CENTRALE

Nr. registro convenzioni

L'anno duemilaventi, addì del mese di in Zugliano presso la sede municipale;

PREMESSO CHE:

che il Comune di Zugliano è proprietario dell'impianto sportivo per il gioco del calcio a Centrale in via Belvedere;

che l'Amministrazione Comunale intende favorire la partecipazione delle associazioni che operano per la promozione sportiva del calcio;

che con deliberazione di Giunta Comunale n. ... del, esecutiva ai sensi di legge, si approvavano le linee di indirizzo per l'affidamento della gestione dell'impianto sportivo sopra descritto per il periodo settembre 2020 – giugno 2023;

che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente convenzione;

TRA I SOTTOSCRITTI

Broccardo Valentina, nata a Schio l'1 aprile 1974, Responsabile settore servizi al cittadino e Segreteria, che agisce in nome e per conto del Comune di Zugliano (cf 00236130241) ai sensi della delibera sopra richiamata e al decreto sindacale nr.

e

..... ;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 - FINALITA'

Il Comune di Zugliano intende perseguire, attraverso la gestione degli impianti sportivi sopraccitati, la promozione ed il potenziamento della pratica sportiva, sociale ed aggregativa.

Articolo 2 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE

Costituisce oggetto della convenzione l'impianto sportivo sottodescritto ed indicato nella planimetria sub. A):

Impianto sportivo sito a Centrale in via Belvedere costituito da:

- un campo da calcio (con impianto di illuminazione) recintato;
- un piccolo campo da allenamento (con impianto di illuminazione) recintato;
- un edificio spogliatoio annesso al campo principale.

In dotazione al campo da gioco viene affidato il trattorino raserba Jonsered - Kohler Command 18, n. prodotto 188667, n. di serie 3329407081 di proprietà comunale.

Articolo 3 - DURATA DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione regola i rapporti per il periodo da settembre 2020 a fine giugno 2023.

La presente convenzione potrà essere revocata anticipatamente con il consenso delle parti o con provvedimento motivato in caso di gravi e ripetute violazioni delle condizioni pattuite, di chiusura arbitraria e prolungata degli impianti e per gravi motivi di ordine pubblico.

Articolo 4 - RESPONSABILITA' DEL GESTORE

Il Gestore si impegna a gestire e mantenere in costante efficienza gli impianti sportivi di cui all'art.2, senza manomettere o mutare in alcun modo la loro consistenza. Con la firma della convenzione assume la gestione e la custodia degli impianti sportivi succitati e sarà quindi responsabile sotto tutti gli aspetti di legge della conduzione del servizio fatto salvo quanto indicato al successivo art. 11.

Il Gestore solleva l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità relativa a danni, che venissero causati a terzi o a cose di terzi, nel corso di tutte le attività ammesse e riconducibili alla responsabilità diretta del Gestore.

Articolo 5 - USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DA PARTE DEL GESTORE

Le strutture in oggetto sono normalmente destinate ad attività e manifestazioni sportive organizzate dal Gestore. Ogni altra attività è ammessa esclusivamente con consenso delle parti stipulanti, che si accordano sulle modalità esplicative dell'attività e sui rapporti economici annessi.

Il Gestore in caso di particolari condizioni atmosferiche che possano costituire causa di danno alla integrità degli impianti sportivi oggetto del presente atto, deve esimersi dall'utilizzarli o concederne l'uso.

Il Gestore è responsabile del corretto uso degli impianti con relative attrezzature e sarà responsabile anche del comportamento dei propri atleti, degli atleti ospiti e, in generale, di tutti gli utenti.

Saranno ad esclusivo favore del Gestore i proventi delle sponsorizzazioni relativamente alla cartellonistica fissa o ad ogni altra forma pubblicitaria all'interno degli impianti, comunque sempre nel rispetto delle vigenti norme di legge in materia; l'Amministrazione Comunale potrà esprimere un parere vincolante in merito all'etica morale e commerciale del prodotto pubblicizzato.

Articolo 6 - MANUTENZIONE A CARICO DEL GESTORE

Il Gestore si impegna a mantenere in costante perfetto stato di efficienza gli impianti sportivi assegnatigli nello stato di fatto al momento dell'accettazione della convenzione.

Il Gestore, quindi, assume a proprio carico tutti gli oneri per espletare le attività necessarie al mantenimento in efficienza degli impianti, elementi, finiture edilizie ed attrezzature sportive fisse e mobili ed i relativi impianti tecnologici. Si tratta, a titolo esemplificativo e non esaustivo, di interventi per:

- a) lo sfalcio delle aree circostanti i campi da calcio (anche quelle esterne limitrofe la recinzione) e gli spogliatoi in modo che risultino sempre ordinate e pulite.
- b) la sistemazione di tutte le zolle di terreno rimosse dopo ogni partita di campionato o allenamento da eseguirsi dopo ogni attività.
- c) Il ripristino del supporto poroso esistente sulla superficie dei campi da calcio principali, mediante posa in opera di sabbia.
- d) tinteggiatura interna o comunque la pulizia delle pareti e soffitti prima della riconsegna degli impianti;
- e) la pulizia generale degli spogliatoi, lo sfalcio di tutte le superfici prima della riconsegna degli impianti sportivi;
- f) qualunque tipo di manutenzione riguardante il trattorino rasaerba fornito al Gestore dal Comune di Zugliano (il trattorino rasaerba deve essere utilizzato esclusivamente per il taglio dell'erba e non per traino di rullo o altro);
- g) la riparazione e/o sostituzione di elementi di attrezzature sportive fisse e mobili;
- h) la riparazione di componenti elettrici in avaria sia esterni che interni (cambio lampadine, interruttori, punti presa ecc.) che non prevedano la necessità di modifiche alla certificazione di impianto elettrico;
- i) l'approvvigionamento dei materiali di rapido consumo e simili, dei prodotti e delle attrezzature necessarie per le pulizie e per il mantenimento e funzionamento della struttura;
- j) la manutenzione dei campi di calcio con tutte le operazioni e materiali necessari all'ottimale mantenimento dei campi stessi e nello specifico le attività di diserbo, spargimento sabbia, concimazione, ecc.
- k) conduzione tecnica e funzionale degli impianti (es. verifiche di legge degli impianti, reperibilità, ecc.) da parte di operatori abilitati i cui nominativi dovranno tempestivamente essere comunicati al Comune all'atto del verbale di consegna degli impianti sportivi.

Tutti gli interventi devono essere tempestivamente comunicati all'Ente proprietario per le opportune valutazioni/verifiche.

Articolo 7 - MANUTENZIONE A CARICO DEL COMUNE

Sono considerate opere di manutenzione a carico del Comune quei lavori che comportano modifiche, sostituzioni o sistemazioni per rinnovamento, miglioramento e adeguamento delle strutture e degli impianti di pertinenza degli impianti sportivi.

Sono a carico del Comune la carotatura, l'arieggiatura e la semina che verranno effettuati direttamente o mediante erogazione di contributo al gestore a fronte della concordata e corretta esecuzione delle operazioni.

Non possono in alcun modo considerarsi manutenzioni a carico del Comune quelle derivanti dalla mancata o imperfetta manutenzione da incuria o dolo da parte del Gestore.

Articolo 8 - ESECUZIONI DI MIGLIORIA

Qualora il Gestore intendesse eseguire opere di miglioria alle attrezzature e/o apparecchiature degli impianti sportivi dovrà fare richiesta (corredata di progetto dettagliato a firma di professionista abilitato) al Comune e non potrà eseguirle se non dopo l'ottenimento di autorizzazione.

In tale circostanza dovranno essere convenute le modalità per l'assunzione degli oneri relativi.

Sarà obbligo del Gestore, fornire al Comune, in caso di modifiche agli impianti, le relative certificazioni di corretta esecuzione in base alla normativa vigente.

Si intende che, comunque, tutte le opere effettuate rimarranno di proprietà del Comune senza alcun diritto a rimborsi, indennità o compensi.

Articolo 9 - CONSUMI, IMPOSTE E TASSE

Le spese per le utenze sono a carico del gestore che intesta a se stessa le utenze.

Il Gestore, a richiesta del Comune, dovrà comunicare i consumi derivanti dalla gestione dell'impianto supportati da documentazione dimostrativa.

Articolo 10 - TARIFFE

Il Gestore previa comunicazione preventiva al Comune, è autorizzato ad affittare gli impianti a terzi ed a riscuotere le relative tariffe; gli introiti derivanti dalla riscossione saranno ripartiti fra il Gestore ed il Comune di Zugliano.

Le tariffe da applicare agli utenti sono le seguenti:

- l'utilizzo del campo di allenamento e degli spogliatoi dell'impianto sportivo alle associazioni o gruppi sportivi con sede nel territorio comunale, purchè fuori dall'orario di allenamento delle squadre appartenenti all'Associazione, con un contributo pari ad € 65,00 di cui € 15,00 per ogni partita o allenamento in favore del Comune di Zugliano a titolo di rimborso spese di manutenzione e/o ripristino dei campi da gioco;
- l'utilizzo del campo principale e degli spogliatoi dell'impianto sportivo ad associazioni o gruppi sportivi con sede fuori dal territorio comunale, purchè fuori dall'orario di utilizzo delle squadre appartenenti all'Associazione, con un contributo pari ad € 120,00 di cui € 40,00 per ogni partita o allenamento in favore del Comune di Zugliano a titolo di rimborso spese di manutenzione e/o ripristino dei campi da gioco;
- l'utilizzo del campo principale e degli spogliatoi dell'impianto sportivo per manifestazioni sportive e non da parte di associazione o gruppi con sede nel territorio comunale, con un contributo pari ad € 80,00 di cui € 20,00 per ogni partita o allenamento in favore del Comune di Zugliano a titolo di rimborso spese di manutenzione e/o ripristino dei campi da gioco;
- l'utilizzo degli impianti sportivi per motivi diversi da quelli sopra contemplati , compatibilmente con il calendario delle attività sportive del Gestore previa autorizzazione del Comune di Zugliano, con un contributo da decidere di volta in volta dalla Giunta Comunale.

Articolo 11 - DIRITTO D'USO GRATUITO DA PARTE DEL COMUNE DI ZUGLIANO, DELLE SCUOLE PUBBLICHE DEL COMUNE DI ZUGLIANO E DELLA POLISPORTIVA ZUGLIANO

Il Comune di Zugliano e le scuole pubbliche del Comune di Zugliano si riservano il diritto di disporre gratuitamente degli impianti sportivi per proprie manifestazioni compatibilmente con le esigenze del Gestore senza l'onere della preparazione dei campi.

In particolare, la piattaforma polivalente con torri per la pallacanestro presso gli impianti di Centrale sarà riservata in uso esclusivo per le esigenze di pubblica utilità del Comune.

Il piccolo campo di allenamento presente presso gli stessi impianti di Centrale rimarrà a disposizione della collettività compatibilmente con il suo uso da parte del gestore per le attività che sono proprie della stessa.

Resta inteso che la manutenzione ordinaria di cui all'art. 6 della presente convenzione rimarrà in carico al gestore anche relativamente agli impianti sopra citati, mentre, in punto alle responsabilità di cui all'art. 4 della presente convenzione, le stesse non graveranno sul gestore allorchè gli stessi saranno utilizzati per le esigenze di pubblica utilità del Comune.

Articolo 12 - PERSONALE

La gestione degli impianti sportivi dati in concessione dovrà essere svolta dal Gestore con propri capitali, struttura tecnica e con proprio personale, anche volontario.

Il Gestore, inoltre, dovrà provvedere all'esecuzione delle opere di manutenzione ordinaria in proprio o mediante ditte specializzate in grado di rilasciare le necessarie dichiarazioni quando richieste dalle leggi vigenti.

Il personale di servizio all'interno degli ambiti degli impianti sportivi dovrà mantenere un contegno riguardoso e corretto verso il pubblico ed il Gestore è tenuto a richiamare e, se del caso, sostituire il personale che non osservasse una condotta irreprensibile.

Articolo 13 - ISPEZIONE DA PARTE DEL COMUNE

Il Comune potrà effettuare in ogni momento, anche senza preavviso, per tutta la durata della convenzione, visite e ispezioni agli impianti sportivi da parte di tecnici e funzionari comunali e prescrivere l'esecuzione di tutte quelle opere di manutenzione ordinaria previste dalla presente Convenzione.

Se il Gestore non dovesse provvedere tempestivamente alle opere richieste, il Comune potrà disporre direttamente l'esecuzione dei lavori prescritti a propria cura e spesa, addebitando il relativo importo al Gestore.

Articolo 14 - ASSICURAZIONI

Il Gestore dovrà provvedere alla stipula di idonee polizze assicurative relativamente alle eventuali strutture mobili di sua proprietà e per ciò che concerne ogni rischio derivante dall'utilizzo dell'impianto sia dei propri atleti, che nei confronti di terzi, fatta salva la responsabilità diretta dell'Amministrazione Comunale in ordine alla proprietà degli immobili medesimi; le polizze potranno essere sottoposte all'analisi del broker incaricato e, qualora se ne ravvisi la necessità, saranno richiesti adeguamenti e integrazioni.

Articolo 15 - CONSEGNA E RESTITUZIONE DELLA STRUTTURA

Contestualmente alla consegna, che dovrà avvenire in data di sottoscrizione della presente convenzione, sarà redatto in contraddittorio tra le parti apposito verbale nel quale dovrà essere riportato lo stato di consistenza ed efficienza degli impianti sportivi

Alla scadenza contrattuale gli impianti dovranno essere restituiti al Comune liberi da persone e cose. All'atto della restituzione degli impianti verrà verificato il verbale originario per appurare che lo stato della struttura ed attrezzature risponda alla normale usura del tempo, fatto salvo quanto rientra nell'obbligo della manutenzione ordinaria; ogni danno accertato comporterà per il Gestore l'obbligo del risarcimento dello stesso.

Articolo 16 - RISOLUZIONE ANTICIPATA DELLA CONVENZIONE

Previa diffida potranno costituire causa di risoluzione anticipata unilaterale della convenzione da parte del Comune di Zugliano le seguenti motivazioni:

- mancata realizzazione degli interventi di manutenzione di competenza del Gestore, che causino prolungate chiusure dell'impianto o gravi rischi per l'incolumità di pubblico ed atleti, carenze nel decoro degli impianti a danno dell'immagine dell'Amministrazione Comunale;
- attuazione di attività che esulino dalla destinazione degli impianti che non siano stati preventivamente autorizzate dall'Amministrazione Comunale;
- scioglimento dell'associazione;
- mancato pagamento da parte del Gestore al Comune di Zugliano della quota delle tariffe di cui all'art. 10.
- cessione a terzi della presente convenzione.

Articolo 17 – NORME FINALI

Tutte le controversie che dovessero sorgere tra le parti dovranno essere affrontate con lo spirito connesso al particolare tipo di gestione.

Qualora le divergenze dovessero permanere, competente per qualsiasi azione giudiziaria è il Foro di Vicenza.

IL Comune _____

Il gestore _____